

ORDINANZA 08/2020

AEROPORTO ANCONA – FALCONARA

**PIANO DI EMERGENZA AEROPORTUALE (PEA)
NORME E PROCEDURE PER IL SOCCORSO AD AEROMOBILI IN CASO DI
ALLARME, EMERGENZA ED INCIDENTE AEREO**

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Regioni Centro

- VISTI gli artt. 687, 690, 705, 718, 726, 727, 728, 729, 1174, 1175, 1231 e 1235 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30/03/1942, modificato dal D.Lgs 09 maggio 2005, n. 96 e dal D.Lgs 15 marzo 2006, n 151;
- VISTO il Regolamento (UE) 139/2014 del 12/02/2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli aeroporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) 996/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti ed inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, che abroga la direttiva 94/56/CE;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO l'Annesso ICAO n. 14 – Aerodromi;
- VISTO la Legge 09/11/2004 n. 265 che stabilisce che l'ENAC, sentiti il Gestore Aeroportuale e l'ENAV per le materie di competenza, nonché gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta il "il Piano di Emergenza Aeroportuale";
- VISTE le Sentenze del Consiglio di Stato n.5946/2013 e n. 661/2015;
- VISTA la Circolare ENAC APT-20 "Modifiche delle funzioni e del ruolo delle Direzioni Aeroportuali dell'ENAC alla luce delle nuove disposizioni legislative e regolamentari" del 16/01/2006, per le parti applicabili;



- VISTA la Circolare ENAC APT-18A “Piano di Emergenza Aeroportuale – incidente aereo” del 30/01/2008, per le parti applicabili;
- VISTA la Circolare ENAC GEN-05A - “Piano assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari” del 12/10/2018;
- VISTO il Piano “Pianificazione speditiva di emergenza - eventi senza precursori” approvato con Delibera n. 557 del 14/04/2008 della Giunta Regionale Regione Marche;
- CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente, il Gestore aeroportuale assicura la disponibilità delle risorse organizzative e l’efficiente e ottimale utilizzo delle Infrastrutture aeroportuali;
- CONSIDERATA la necessità di aggiornare, secondo la citata normativa, il Piano di Emergenza Aeroportuale in caso di incidente aereo, adottato con Ordinanza ENAC n. 13/2016;
- VISTA la nota n. 1184 del 03/09/2019 con la quale il Gestore aeroportuale AERDORICA S.p.A. ha inviato la bozza del PEA “Norme e procedure per l’assistenza agli aeromobili in caso di allarme, emergenza e incidente aereo” all’ENAC per le valutazioni di competenza;
- VISTO il verbale di riunione dell’Aerodrome Emergency Committee (AEC), tenutosi il 21/10/2019 di approvazione della Sez.19 del Manuale di Aeroporto ed allegato -PEA- “Norme e procedure per l’assistenza agli aeromobili in caso di allarme, emergenza e incidente aereo”;
- CONSIDERATE le risultanze delle simulazioni d’emergenza svolte nell’Aeroporto di Ancona-Falconara in data 29/10/2019, 29/01/2020 e 05/08/2020;
- VISTA la nota n. 970 del 13/08/2020 con cui il Gestore aeroportuale AERDORICA S.p.A. ha inviato e chiesto l’approvazione all’ENAC della bozza finale della Sez.19 del Manuale d’Aeroporto ed. 1 rev. 1 del 07/08/2020, contenente l’allegato 1 (PEA) “Norme e procedure per l’assistenza agli aeromobili in caso di allarme, emergenza e incidente”;
- VISTA la nota n. 91598 del 25/09/2020 con la quale la Direzione Operazioni Centro dell’ENAC ha approvato la Sez. 19 del Manuale d’Aeroporto ed. 1 rev. 1 del 07/08/2020, contenente l’allegato 1 (PEA) “Norme e procedure per l’assistenza agli aeromobili in caso di allarme, emergenza e incidente aereo”;



ORDINA

Art. 1 Ambito di applicazione

Con la presente Ordinanza è adottato il PEA - “Norme e procedure per il soccorso ad aeromobili in caso di allarme, emergenza ed incidente aereo” che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Il suddetto Piano si applica all'interno del sedime dell'Aeroporto Ancona-Falconara in caso di allarme, emergenza ed incidente aereo.

Art. 2 Enti/Operatori aeronautici coinvolti

Gli Enti/Operatori aeronautici ai quali sono stati affidati compiti e funzioni previsti dal Piano allegato, dovranno porre in essere ogni atto necessario ai fini dell'organizzazione interna, del coordinamento e dell'addestramento periodico del proprio personale stesso in funzione del contenuto delle norme e procedure allegate.

Art. 3 Obblighi

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. L'inosservanza, se fatto non costituisce reato, comporta l'applicazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

I contravventori saranno, inoltre, ritenuti responsabili dei danni che potranno derivare a persone, aeromobili e cose in conseguenza alle loro azioni ed omissioni.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno 10/10/2020 ed abroga l'Ordinanza ENAC n. 13/2016 nonché ogni altra disposizione con essa contrastante.

Falconara M.ma, 5 ottobre 2020

Il Direttore
Dott.ssa Silvia Ceccarelli
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)